



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 giugno 2010

Modificato con deliberazione di C.C. n.71 del 26 novembre 2012 e deliberazione del C.C. n. _____ del _____

Art.1 **Finalità**

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

Il tema dei dehors e del loro inserimento nel contesto urbano deve assumere la giusta valenza qualitativa rispetto ad una modalità attuativa meramente legata agli aspetti di occupazione di suolo pubblico, ed in tal senso, in analogia all'illuminazione, alle pavimentazioni, al verde, esso deve diventare parte di un progetto integrato allo spazio urbano che ha come obiettivo l'ordinata ed armonica organizzazione della città.

L'idea dell'arredo di uno spazio aperto di relazione, nel quale prevale l'atmosfera della strada, della piazza, presuppone l'attenta e misurata valutazione, qualora non richieste da motivi di sicurezza (protezione dal traffico veicolare, spazi adiacenti ad aree di sosta) di tutte quelle componenti come fioriere, barriere trasparenti, pedane, sedie, tavoli, ombrelloni che possono fungere da elementi di disturbo rispetto all'armonia della scena urbana della città.

Il presente Regolamento è stato redatto con l'obiettivo di fornire un documento operativo che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, riordina la materia delle concessioni di suolo afferenti a pubblici esercizi per essere utilizzate quali spazi di soggiorno all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il presente Regolamento non si applica per le occupazioni che richiedono autorizzazioni di carattere edilizio-urbanistico che verranno esaminate dall' UT.C. competente .

Art.2 **Ambito di applicazione**

La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Art.3 **Oggetto, definizioni e tipologie**

Il regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Per gli aspetti tributari e concessori di tali collocazioni si applicano le norme del D. lgs n. 507/93 e del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa Occupazione Suoli Pubblici (TOSAP).

I dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) fioriere ed elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) strutture a padiglione temporanee.

I termini "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzati nel presente Regolamento, si riferiscono esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata su cui risultano regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Per "occupazione" s'intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" attualmente in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di bar, ristoranti, pubblici esercizi operanti all'interno del territorio comunale che intendono occupare aree o spazi d'uso pubblico, antistanti o nelle immediate adiacenze dei propri esercizi commerciali per l'installazione di arredi mobili (dehors) per lo svolgimento delle loro attività.

Art.4 **Durata delle autorizzazioni**

L'autorizzazione potrà avere durata inferiore all'anno e non superiore al 31/12/2016.

Art.5 **Criteri di occupazione**

Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, occultare la segnaletica stradale verticale presente, vicoli e gli ingressi dei palazzi

Art.6 **Concessione all'occupazione di suolo pubblico - Caratteristiche e limiti**

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenderà collocare su suolo pubblico o privato gravato di servitù di passaggio pubblico, arredi mobili con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Le richieste di occupazione suolo pubblico o rinnovo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione di quelle relative a nuovi esercizi pubblici o relative all'anno 2015.

In caso di più richieste della stessa area, è data precedenza al titolare di pubblico esercizio che sia stato concessionario della stessa l'anno precedente;

Le occupazioni realizzate senza la prescritta Concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento delle sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.

In tutti i casi e per tutto il territorio comunale è previsto l'obbligo di installazione di pedane mobili con fascia di chiusura per evitare infiltrazioni di materiali.

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso che prospetti nella zona richiesta per l'occupazione ad esclusione degli esercizi pubblici ricadenti nella zona B (borgo antico) così come individuata nell'allegato tecnico del regolamento.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione ed al suo rinnovo, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario.

L'uso del suolo pubblico non può essere autorizzato su vie e piazze poste davanti all'ingresso principale dei luoghi di culto.

Art.7

Definizione delle procedure

La domanda di concessione è presentata all'ufficio Commercio del Comune “. La domanda può essere presentata direttamente al protocollo del Comune o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La domanda, redatta conformemente al modello allegato al presente Regolamento, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

1. generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
2. denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
3. ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
4. superficie o estensione lineare dell'occupazione precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;
5. attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione
6. descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
7. impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
8. impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione;
9. dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;

In allegato alla domanda, devono essere prodotti i seguenti elaborati tecnici in duplice copia:

1) Relazione Tecnica-Illustrativa contenente:

- a) individuazione planimetrica dell'intervento;
- b) Pianta in scala 1:100 e 1:50 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
- c) Sezioni e prospetti dell'installazione proposta o altre forme di rappresentazione grafica, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici e decorativi.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda prodotta.

Nel caso in cui il dehors sarà collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi domanda e documentazione analoga a quella indicata nel comma 2 del presente articolo.

Il responsabile del servizio , ricevuta la domanda, tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Partecipano alla conferenza dei servizi :

il Responsabile Servizio Urbanistica;

il Comandante dei VV.UU;

il Responsabile Ufficio Tributi;

il Responsabile Servizio Attività Economiche e Produttive

Qualora l'installazione di dehors è richiesta su area demaniale marittima o su strade provinciali il richiedente dovrà presentare il parere preventivo dell'Ente competente

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

L'atto concessorio dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del titolare richiedente, le caratteristiche dimensionali dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali si subordina la validità della concessione stessa. Il rilascio dell'atto concessorio avverrà previo incameramento della relativa tassa o canone di occupazione di suolo pubblico prevista dal vigente Regolamento comunale Tosap.

In uno all'atto di concessione, dovrà essere allegata corretta planimetria descrittiva riportante il posizionamento delle attrezzature da installare nell'area concessa così come autorizzate.

Art.8 **Requisiti igienico-sanitari**

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) implementato per quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CE 852/2004 in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici, deve affrontare i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Prima dell'utilizzo dell'area occorre presentare SCIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Art.9 **Deroghe Borgo Antico**

L'occupazione di suolo pubblico per i locali ubicati nel borgo antico che non hanno lo spazio antistante l'attività commerciale, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa e, comunque, fino ad un massimo di mq. 40.

Art.10 **Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito degli arredi mobili**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano compiersi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che richiedano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non è possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento è costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha eseguito i lavori e la proprietà.

Art.11 **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti calcoleranno il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.12

Manutenzione degli elementi degli arredi mobili

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 13

Rinnovo delle concessioni

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, i titolari o gestori di P.E. interessati, dovranno inoltrare domanda di rinnovo della relativa concessione, almeno quindici giorni prima della scadenza.

Nel caso di cessione dell'azienda, il soggetto subentrante trasmette al funzionario del servizio competente, richiesta di voltura della concessione allegando il titolo abilitante e dichiarazione che nessuna modifica è stata apportata alla struttura de hors. Nel caso di variazioni occorre presentare domanda di nuova concessione con le modalità previste dal regolamento.

.

Art. 14

Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili può essere revocata, modificata o sospesa, con emanazione di specifico provvedimento, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, nonché di decoro dei luoghi .

La revoca è disposta dal funzionario del servizio competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati e dà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione, di fatto, dell'occupazione - opportunamente accertata - ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

La concessione può essere ritirata qualora accada una delle seguenti situazioni:

1. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
2. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
3. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
4. previa diffida, per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;
5. qualora vengano a mancare i nullatenenti prescritti dal presente regolamento;
6. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
7. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

8. in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

Il provvedimento di ritiro della concessione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

Art.15 **Obblighi del titolare**

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale ed è consentito il subentro in caso di cessione o di fitto dell'azienda.

I titolari o gestori di P.E., in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili nelle aree antistanti o adiacenti ai locali ove svolgono la propria attività, sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:

1. il concessionario ha l'obbligo di esporre al pubblico l'atto autorizzativo in originale, pena il ritiro della concessione stessa, dopo una prima diffida;
2. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili (dehors) deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate - in quanto applicabili - le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
3. il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
4. limitare l'occupazione nei termini e spazi indicati nell'atto concessorio;
5. il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o particolare che sono eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'amministrazione.

I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto concessorio, per la qual cosa l'amministrazione ne resta totalmente sollevata da ogni responsabilità.

Art.16 **Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a norma dell'art. 3 della L. 16/1/2003.

Qualora il concessionario violi per la terza volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che da quanto previsto dal comma precedente, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a 15 giorni.

Qualora il concessionario violi per la quarta volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione prevista dal comma 1 anche con la revoca della concessione con l'interdizione dalla possibilità di ottenere una nuova concessione per l'anno successivo.

Art.17
Abrogazioni e rinvii

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso regolamento.

Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario vigenti.

Art.18
Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.